

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 89-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PELIZZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1958

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1958

Modificazione dell'articolo 156 delle Disposizioni di attuazione
del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 156 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile dispone che il creditore sequestrante che abbia ottenuto sentenza esecutiva di condanna debba, agli effetti della conversione del sequestro in pignoramento, depositare nella Cancelleria del giudice competente copia della sentenza di condanna esecutiva nel termine perentorio di un mese.

Con il presente disegno di legge il proponente, lamentando che il termine di un mese nella pratica si dimostra insufficiente rispetto al tempo necessario per l'adempimento delle formalità prescritte successivamente

all'avviso della sentenza di condanna (vedi registrazione della sentenza, rilascio di copia autentica della medesima) propone di portare l'anzidetto termine da uno a due mesi. In ciò consiste la modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

A giudizio della Commissione, la proposta modificazione, invero non attinente alla sostanza ma intesa a rendere applicabile o comunque meno difficile l'applicazione della norma del citato articolo 156, può essere approvata.

PELIZZO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato:

« Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia della sentenza di convalida del sequestro ».